

SCHEMA TIPO CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

tra

Veneto Innovazione S.p.A. (Cod. Fisc. e P.Iva 02568090274), con sede legale in Via Ca' Marcello 67/D, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Guido Beghetto,

e

La Società/Ente (in seguito Sponsor) con sede legale in _____, via _____, C.F. _____ e P.IVA _____ in persona del legale rappresentante Sig./Dott. _____;
di seguito congiuntamente definiti "*Parti*",

PREMESSO CHE

- a. Veneto Innovazione S.p.A. ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per la sponsorizzazione della pubblicazione "*Non c'è Veneto senza Giro non c'è Giro senza Veneto*", con cui la Regione del Veneto, attraverso le tappe venete del Giro d'Italia 2024, racconta e mette in evidenza le eccellenze del territorio regionale;
- b. lo Sponsor al fine di promuovere la propria immagine, il proprio nome, il proprio marchio e la propria attività, con proposta del _____.2024 ha manifestato l'intenzione a sostenere la pubblicazione di cui alla precedente premessa mediante sponsorizzazione finanziaria;
- c. con delibera dell'Amministratore Unico di Veneto Innovazione S.p.A. del _____.2024 tale proposta è stata accolta,

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. Il presente Contratto ha per oggetto la sponsorizzazione da parte dello Sponsor della pubblicazione "*Non c'è Veneto senza Giro non c'è Giro senza Veneto*".
2. In particolare con la pubblicazione di cui al precedente comma la Regione del Veneto racconta e mette in evidenza le eccellenze del territorio regionale attraverso le tappe venete del Giro d'Italia 2024.

3. La sponsorizzazione si attuerà con finanziamento in denaro.

Art. 3 - Durata del contratto

1. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e termina alla conclusione delle tappe nel Veneto del Giro d'Italia 2024 e comunque fino all'estinzione degli obblighi delle Parti derivanti dalla sua esecuzione.

Art. 4 - Obblighi dello Sponsor

1. Lo Sponsor si obbliga a erogare alla data di ricezione della fattura l'importo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre ad IVA di legge se dovuta, in favore di Veneto Innovazione S.p.A.-

2. Il corrispettivo dovrà essere versato dallo Sponsor a Veneto Innovazione S.p.A. al ricevimento della fattura sul conto corrente intestato a Veneto Innovazione S.p.A. IBAN _____. In caso di mancato pagamento l'inserzione non sarà effettuata.

3. Lo Sponsor dovrà mettere a disposizione di Veneto Innovazione S.p.A., entro 10 giorni dalla richiesta, la riproduzione del marchio, del logo o del nome aziendale e il testo pubblicitario da inserire in formato elettronico. Tutte le informazioni e immagini dello Sponsor da utilizzarsi nello spazio pubblicitario saranno a sua completa cura e onere. Lo Sponsor si assume ogni più ampia responsabilità in ordine al contenuto, natura, qualità e veridicità delle informazioni fornite, con espresso esonero di Veneto Innovazione S.p.A. e della Regione del Veneto da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo. Lo Sponsor inoltre non potrà trasferire a terzi gli obblighi assunti con la richiesta effettuata, così pure i diritti e gli obblighi conseguenti l'adesione.

Art. 5 - Obblighi di Veneto Innovazione S.p.A.

1. In relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente Contratto, Veneto Innovazione S.p.A. si impegna a riportare il nome, il segno distintivo, una foto ed il testo richiesto dello Sponsor nello spazio pubblicitario assegnato nella pubblicazione *“Non c'è Veneto senza Giro non c'è Giro senza Veneto”*.

Art. 6 - Esclusiva

1. Veneto Innovazione S.p.A. si riserva la possibilità di concludere altri contratti di sponsorizzazione per lo stesso periodo e nell'ambito della stessa iniziativa, di cui in premessa, anche con soggetti che esercitino attività simili o comunque concorrenti o che implicino la pubblicizzazione di beni o servizi dello stesso genere merceologico di quelli prodotti e commercializzati dallo Sponsor.

Art. 7 - Risoluzione e recesso

1. Il presente Contratto può essere risolto con preavviso di almeno 15 giorni, mediante raccomandata A.R. o PEC, per motivate ragioni, o in caso di mancato o parziale rispetto delle obbligazioni e degli oneri assunti dalle parti, fatto salvo il risarcimento del danno ai sensi del codice civile.
2. In ogni caso costituiscono inadempimenti gravi, comportanti la risoluzione immediata del contratto:
 - a) il mancato rispetto da parte dello Sponsor dei propri obblighi di cui al precedente art. 4;
 - b) ogni qualsivoglia evento negativo riguardante lo Sponsor che possa, in qualsiasi misura, nuocere all'immagine di Veneto Innovazione S.p.A. e alla Regione del Veneto. In tal caso Veneto Innovazione S.p.A. ha diritto ad ottenere dallo Sponsor l'eventuale risarcimento del danno subito, oltre al rimborso delle spese già sostenute o impegnate;
 - c) l'insorgenza o la scoperta, dopo la conclusione del presente Contratto, di forme di conflitto di interesse o di controversie di natura legale o giudiziaria tra le Parti.
3. Il presente Contratto si intenderà risolto anche qualora la pubblicazione non possa avere luogo a causa di particolari condizioni intervenute *medio tempore*, salvo l'obbligo da parte dello Sponsor, di corrispondere alla controparte il corrispettivo per l'attività posta in essere fino alla risoluzione del contratto.
4. Le Parti potranno, altresì, recedere dal contratto, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante raccomandata A.R. o PEC anche qualora sia già stata avviata l'esecuzione. In tale ultimo caso, la parte recedente dovrà corrispondere alla controparte tutte le spese da questa già sostenute, oltre ad un indennizzo pari al 20% del corrispettivo pattuito.

Art. 8 - Responsabilità

1. La stipula del presente Contratto è esclusivamente limitata alla sponsorizzazione della pubblicazione di cui alla premessa *sub* lett. a. ed esclude in modo totale qualsiasi rapporto di società, associazione, corresponsabilità, agenzia, mandato, procacciamento di affari o rappresentanza fra Veneto Innovazione S.p.A. e lo Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che nell'esercizio delle proprie rispettive attività opereranno in assoluta autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e di quant'altro interessi l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, con piena assunzione dei rischi e con l'uso di mezzi propri.

3. Lo Sponsor e Veneto Innovazione S.p.A. si impegnano nell'esecuzione del presente Contratto a non tenere comportamenti che possano risultare lesivi per l'immagine o per il nome dell'altra parte.
4. Veneto Innovazione S.p.A. non sarà responsabile di eventuali ritardi, dovuti a causa a essa non imputabili, che potrebbero pregiudicare la sponsorizzazione stessa.

Art. 9 - Trattamento dati personali

1. I dati personali dei firmatari e dipendenti delle Parti, raccolti o scambiati per la stipula del presente Contratto ed in esecuzione dello stesso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative disciplinate negli articoli precedenti.
2. Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e i collaboratori a qualunque titolo delle Parti, la cui mansione preveda espressamente tale trattamento, istruiti in tal senso dal rispettivo datore di lavoro ex art. 29, Regolamento.

Art. 10 - Risoluzione delle controversie

1. Le parti si impegnano ad operare con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in via amichevole delle controversie che emergessero durante l'esecuzione del presente contratto.
2. Qualora tali controversie non siano componibili in via amichevole, la loro risoluzione è demandata in via esclusiva al foro di Venezia, con esclusione di ogni altro foro previsto dal c.p.c.-

Art. 11 - Obbligo di rispettare il modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/01 ed il codice etico

Lo Sponsor è a conoscenza che Veneto Innovazione S.p.A. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, unitamente al Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto e compreso. Lo Sponsor si impegna a rispettare i contenuti, i principi e le procedure contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.- Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione. Lo Sponsor si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza di Veneto Innovazione S.p.A. i casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità ivi indicate.

Le Parti dichiarano espressamente che il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, costituisce grave inadempienza contrattuale per effetto della quale, Veneto Innovazione S.p.A. può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti e/o subendi.

Art. 12 - Spese contrattuali

1. Le spese di bollo e tutte le eventuali altre spese, imposte o tasse dipendenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dello Sponsor.
2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

Venezia Mestre, lì

VENETO INNOVAZIONE S.p.A.
Il legale rappresentante *pro tempore*

Il legale rappresentante *pro tempore*